

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Decreto Legislativo n. 160 del 2024 – Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza



PNRR

Dossier

Il Decreto-Legge n. 160/2024 rappresenta un elemento fondamentale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel contesto italiano, con disposizioni che spaziano dal lavoro all'università, alla ricerca e all'istruzione. In questo approfondimento, analizzeremo alcune delle principali disposizioni contenute nel decreto, con un focus sulle loro implicazioni strutturali e strategiche. L'articolo 1 affronta il fenomeno del lavoro sommerso, introducendo significative modifiche istituzionali e operative. La soppressione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e il trasferimento delle sue funzioni all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) segnano un importante riorientamento delle strategie di governance. Attraverso la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità e il Tavolo Operativo per il contrasto al caporalato, il decreto mira a rafforzare la trasparenza e l'efficienza delle politiche di vigilanza, stabilendo criteri di premialità per le imprese virtuose. La creazione di un Portale Nazionale del Sommerso, accessibile a enti pubblici e finalizzato alla condivisione dei dati, rappresenta un passo decisivo verso una maggiore digitalizzazione e interoperabilità delle informazioni. L'introduzione degli ISAC, prevista ai commi 5-10 dell'articolo 1, mira a migliorare la compliance contributiva in settori economici a maggiore rischio di evasione. Il sistema prevede misure premiali per i soggetti che rispettano determinati parametri di affidabilità, incentivando un comportamento fiscale corretto. Questo approccio, in continuità con i precedenti Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), sottolinea l'importanza della sinergia tra politiche fiscali e previdenziali per favorire una maggiore sostenibilità economica. Tra le misure più rilevanti per il settore universitario, il decreto dedica particolare attenzione al reclutamento del personale docente e all'incremento della disponibilità di alloggi per studenti. L'articolo 6 evidenzia l'urgenza di intervenire per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, come quelli relativi alle missioni M4C1-27 e M4C1-30. Gli interventi mirano a potenziare l'infrastruttura abitativa universitaria, favorendo la competitività degli atenei italiani a livello internazionale. L'articolo 7 si concentra su un intervento specifico destinato al Politecnico di Milano, uno degli atenei di eccellenza nel panorama europeo. Le risorse allocate consentiranno un ammodernamento strutturale e tecnologico del campus, con l'obiettivo di allineare le infrastrutture alle crescenti esigenze della ricerca e dell'innovazione. L'articolo 8 promuove la dimensione internazionale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), considerati un pilastro

fondamentale per la formazione tecnica avanzata. Attraverso il Piano Mattei, il governo intende sostenere la creazione di partnership strategiche con istituzioni e imprese estere, rafforzando il ruolo degli ITS come motore per lo sviluppo industriale e tecnologico del Paese. Non meno rilevanti sono le disposizioni in materia di istruzione e informazione. L'articolo 10 introduce interventi a favore del personale scolastico, mentre l'articolo 11 mira a supportare le famiglie meno abbienti con la fornitura gratuita di libri di testo. Parallelamente, l'articolo 3 prevede misure per sostenere l'innovazione digitale nell'informazione e nell'editoria, con un focus sul prepensionamento dei giornalisti, in linea con la strategia di gestione delle crisi occupazionali nel settore. Il Decreto-Legge n. 160/2024 si configura come un intervento normativo ampio e articolato, in linea con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del PNRR. Le misure adottate rispondono a una duplice esigenza: da un lato, garantire una gestione efficace delle risorse europee; dall'altro, promuovere una trasformazione strutturale che possa rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema Paese. Tuttavia, la complessità e l'eterogeneità degli interventi richiederanno un'attenta implementazione, monitoraggio costante e un forte coordinamento tra le istituzioni coinvolte.

Articolo 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 1 introduce una serie di misure volte al rafforzamento del contrasto al lavoro sommerso e alla promozione della conformità normativa e contributiva delle imprese, mediante l'introduzione di strumenti innovativi di controllo e meccanismi incentivanti. Il comma 1 sostituisce il riferimento all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nell'ambito della composizione della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, ridefinendo così le competenze istituzionali in materia. Similmente, il comma 2 opera un'analoga sostituzione nell'articolo 25-quater del D.L. n. 119/2018 per quanto concerne il Tavolo operativo per il contrasto al caporalato, riconoscendo all'INAIL un ruolo centrale nella definizione di strategie

contro lo sfruttamento lavorativo. Il comma 3 ridefinisce il quadro normativo relativo alla pubblicazione annuale di avvisi da parte dell'INAIL, stabilendo che essi debbano includere non solo criteri di accesso e parametri di ammissibilità per contributi finalizzati all'acquisto di macchinari innovativi, ma anche specifici criteri di premialità per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, incentivando così l'adozione di pratiche lavorative trasparenti e sostenibili. Il comma 4 riformula le disposizioni sulla Lista di conformità INL, prevedendo che i datori di lavoro iscritti siano considerati a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi, durante il quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può limitare le verifiche ispettive, ad eccezione delle attività inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle indagini giudiziarie, rafforzando un approccio basato sulla premialità per la conformità normativa. I commi 5-8 introducono gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), strumenti concepiti per individuare e prevenire fenomeni di evasione ed elusione contributiva, inizialmente applicati a due settori economici considerati ad alto rischio a partire dal 2026, con successiva estensione graduale ad almeno altri sei settori entro il 2028; tali indici, unitamente a criteri di premialità e aggiornamento, saranno definiti tramite decreto ministeriale. Il comma 9 garantisce che l'applicazione degli ISAC non comporti modifiche agli obblighi contributivi vigenti, mentre il comma 10 individua le risorse necessarie alla loro implementazione, pari a 414.800 euro per il 2025 e 1,25 milioni di euro per il 2026, a valere sugli stanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infine, il comma 11 dispone l'implementazione del Portale Nazionale del Sommerso, strumento destinato a rafforzare il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di fondi pubblici attraverso la condivisione di dati relativi a verifiche ispettive, con modalità tecniche e soggetti abilitati definiti da specifici decreti ministeriali. Complessivamente, queste misure rappresentano un significativo rafforzamento della capacità istituzionale di contrasto al lavoro sommerso e promuovono una maggiore conformità normativa, in linea con gli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Articolo 2 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 2 introduce interventi straordinari per mitigare gli effetti della crisi occupazionale che interessa i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario e, in modo più circoscritto, nelle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, incluse alcune attività identificate dai codici ATECO specificati. La norma stabilisce che, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sia riconosciuta, per l'anno 2024 e fino al 31 gennaio 2025, un'integrazione al reddito pari a quella prevista per le integrazioni salariali, con relativa contribuzione figurativa o correlata, per un massimo di dodici settimane. Il riconoscimento del trattamento avviene mediante domanda telematica presentata dal datore di lavoro all'INPS, contenente l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di inammissibilità ad altri trattamenti di integrazione salariale. L'erogazione dell'integrazione avviene direttamente dal datore di lavoro, il quale riceve il rimborso dall'INPS o procede tramite conguaglio, purché nei termini previsti dalla normativa vigente. In caso di difficoltà finanziarie documentate, è ammesso il pagamento diretto da parte dell'INPS, subordinato alla trasmissione puntuale dei dati necessari. La norma dispone inoltre l'esenzione dal versamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015. Le integrazioni al reddito sono concesse entro un limite di spesa complessivo pari a 73,6 milioni di euro per il 2024 e 36,8 milioni di euro per il 2025, con autorizzazione subordinata al monitoraggio del rispetto di tali limiti da parte dell'INPS, che è altresì responsabile della disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande. Qualora il monitoraggio evidenzi il raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, l'INPS non procederà all'accoglimento di ulteriori domande. Le attività previste dall'articolo sono effettuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della norma è garantita mediante riduzione corrispondente del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Complessivamente, la disposizione risponde

all'obiettivo di fornire un supporto economico ai lavoratori dipendenti di microimprese del settore della moda colpite dalla crisi, assicurando un equilibrio tra le esigenze di protezione sociale e la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Articolo 3 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 3 introduce modifiche significative al quadro normativo concernente il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, previsto dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Esso sostituisce integralmente il comma 6-bis dell'articolo 1 della medesima legge, ridefinendo le modalità di destinazione di una quota del Fondo. In particolare, viene stabilito che, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, una percentuale non superiore al 5% del Fondo, posta a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia annualmente destinata a misure per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria. Tra queste misure è espressamente incluso il rifinanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale riferimento normativa riguarda il prepensionamento dei giornalisti professionisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa di diffusione nazionale, in presenza di specifiche condizioni di riorganizzazione aziendale dovute a crisi. La disposizione mira a garantire un ulteriore supporto al settore dell'editoria, già oggetto di interventi strutturali per fronteggiare le dinamiche di crisi occupazionale, evidenziando un'attenzione particolare alla tutela della forza lavoro e al consolidamento dell'offerta informativa, anche attraverso meccanismi di innovazione digitale. Complessivamente, questa norma contribuisce a rafforzare il ruolo strategico del Fondo quale strumento di sostegno economico e di riequilibrio strutturale per un settore che riveste una rilevanza costituzionale nel garantire il pluralismo e la libertà dell'informazione.

Articolo 4 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 4 introduce una serie di disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'efficace attuazione delle politiche di reclutamento del personale docente universitario, in stretta connessione con gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali misure si pongono l'obiettivo di assicurare la continuità delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e il rafforzamento degli organici accademici, favorendo la stabilizzazione del quadro normativo del reclutamento universitario. Il comma 1 interviene nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, prevedendo l'istituzione di due ulteriori quadrimestri, il quarto e il quinto, che si aggiungono a quelli già stabiliti dal decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. Le finestre temporali per la presentazione delle domande di partecipazione sono definite rispettivamente dal 6 novembre 2024 al 4 marzo 2025 per il quarto quadrimestre, e dal 5 marzo 2025 al 3 luglio 2025 per il quinto quadrimestre. I lavori relativi al quinto quadrimestre dovranno concludersi entro il 3 novembre 2025, e le commissioni nazionali già costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023 resteranno in carica fino al 15 aprile 2026. Questa estensione è volta a garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione, evitando interruzioni che possano pregiudicare le attività di reclutamento dei docenti universitari. Il comma 2 introduce una modifica normativa all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prorogando di un anno, dal quattordicesimo al quindicesimo anno, il termine entro il quale le università possono concludere contratti per ricercatori a tempo determinato, rafforzando così la flessibilità nel reclutamento e offrendo una finestra temporale più ampia per consolidare gli organici accademici. Il comma 2-bis interviene sull'articolo 16, comma 1, della medesima legge n. 240 del 2010, estendendo da nove a dodici anni la durata massima dell'abilitazione scientifica nazionale. Tale modifica consente di prolungare il periodo di validità dell'abilitazione, ampliando le opportunità per i candidati abilitati di accedere alle posizioni accademiche, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla necessità di stabilizzare e rafforzare il sistema universitario. Nel complesso, l'articolo 4 rappresenta un intervento strategico volto a favorire l'attuazione degli obiettivi del PNRR attraverso un consolidamento delle politiche di

reclutamento universitario, introducendo strumenti di flessibilità e stabilità che mirano a garantire la continuità e l'efficienza del sistema accademico.

Articolo 5 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 5 introduce disposizioni urgenti volte a garantire la continuità operativa del **Consiglio Universitario Nazionale (CUN)**, nelle more della riforma prevista dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18. Tale intervento si iscrive in un più ampio contesto di razionalizzazione e semplificazione delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottimizzazione delle risorse, in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, si stabilisce che il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continui a esercitare le proprie funzioni fino al termine del 31 luglio 2025. Questa proroga del mandato dei componenti attuali è giustificata dall'esigenza di assicurare la regolare prosecuzione delle attività istituzionali del Consiglio, evitando interruzioni che potrebbero compromettere l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dal PNRR. La disposizione, oltre a garantire il funzionamento del CUN durante il periodo transitorio, pone le basi per un adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dell'organo alle nuove esigenze di semplificazione amministrativa. Tale misura risulta cruciale per assicurare che il CUN continui a svolgere il proprio ruolo consultivo e propositivo nell'ambito del sistema universitario italiano, in un momento caratterizzato da importanti trasformazioni istituzionali e strategiche per il settore. In sintesi, l'articolo 5 rappresenta un intervento mirato alla stabilità amministrativa e alla continuità operativa del Consiglio Universitario Nazionale, in un'ottica di transizione ordinata verso il futuro assetto riformato, con l'obiettivo di garantire la piena efficacia delle misure legate al PNRR e di assicurare una gestione razionale delle risorse pubbliche.

Articolo 6 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 6 introduce disposizioni urgenti volte ad accelerare gli interventi strategici nel settore degli alloggi e delle residenze universitarie, con l'obiettivo specifico di garantire il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 previsti dalla Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali interventi si concentrano sul potenziamento della disponibilità e della qualità degli alloggi per studenti, valorizzando il patrimonio immobiliare pubblico e confiscato, e semplificando le procedure amministrative legate alla progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi. Al comma 1, lettera a), viene modificato l'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Si prevede che, oltre ai beni immobili dello Stato, possano essere utilizzati anche i beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione degli interventi. Inoltre, la competenza per la richiesta di utilizzo di tali beni viene estesa al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. È inoltre chiarito che agli interventi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, che regolano le modalità di realizzazione delle residenze universitarie con finanziamenti pubblici. La lettera b) introduce il nuovo comma 4-bis, che attribuisce al Commissario Straordinario la possibilità di avvalersi, tramite convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni fornite, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, istituita dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Questa Struttura fornirà supporto tecnico nelle attività di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e nel rilascio delle attestazioni necessarie per certificare la creazione e la disponibilità dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge n. 338/2000. Il comma 1-bis modifica l'articolo 1-quater, comma 1, della legge n. 338/2000, ampliando le modalità di adeguamento delle residenze universitarie alle specifiche normative regionali e statali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sui requisiti igienico-sanitari. Tale modifica mira a garantire maggiore flessibilità nella realizzazione degli interventi, adattandoli ai contesti normativi locali. Il comma 1-ter abroga l'articolo 1-ter della legge n. 338/2000, con l'intento di rimuovere eventuali ostacoli normativi al conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e

M4C1-30 del PNRR. Questa abrogazione semplifica il quadro normativo applicabile, accelerando la pianificazione e l'esecuzione degli interventi strategici in materia di alloggi universitari. Nel complesso, l'articolo 6 rappresenta un intervento strategico per rafforzare il sistema abitativo universitario, valorizzando risorse immobiliari esistenti e garantendo una più rapida attuazione degli interventi previsti dal PNRR. L'approccio integrato che coinvolge ministeri, strutture tecniche e commissari straordinari assicura un'efficace coordinamento tra le diverse entità istituzionali, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli studenti universitari e agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito del PNRR.

Articolo 7 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 7 introduce una disposizione urgente volta a garantire il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus Nord del Politecnico di Milano, situato nel quartiere Bovisa del Comune di Milano. Questo intervento si inserisce nel quadro delle misure strategiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a consolidare la competitività e l'eccellenza dell'infrastruttura universitaria, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la norma autorizza uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Queste risorse sono finalizzate a sostenere il completamento degli interventi necessari per modernizzare e migliorare le infrastrutture del Campus Nord, con un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi del PNRR. Per la copertura finanziaria, gli oneri derivanti da questo intervento sono compensati mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» previsto dallo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024. La norma specifica che le risorse necessarie saranno ricavate utilizzando, in parte, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca. Questa disposizione rappresenta un

intervento strategico volto a potenziare le capacità infrastrutturali e tecnologiche di una delle principali istituzioni accademiche italiane, rafforzandone la capacità di attrarre talenti e promuovere attività di ricerca e innovazione di alto livello. Inoltre, si configura come un elemento chiave per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in quanto contribuisce al miglioramento delle infrastrutture per l'istruzione superiore, un settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. L'investimento sottolinea l'impegno del legislatore nel sostenere lo sviluppo del sistema universitario italiano attraverso interventi mirati e tempestivi, garantendo una razionale gestione delle risorse pubbliche.

Articolo 8 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 8 introduce disposizioni volte a promuovere l'internazionalizzazione degli **Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)** nell'ambito del **Piano Mattei**, con l'obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale di tali istituzioni formative e di potenziare l'offerta educativa e le infrastrutture, anche mediante l'attivazione di sedi all'estero. Il comma 1 apporta modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99, intervenendo su due articoli chiave. La lettera a) modifica l'articolo 11, comma 2, lettera a), prevedendo che i percorsi formativi possano essere attivati non solo sul territorio nazionale, ma anche all'estero, nell'ambito dei piani triennali di programmazione adottati dalle regioni. Questa innovazione amplia le possibilità operative degli ITS Academy, favorendo la creazione di opportunità formative internazionali e una maggiore integrazione con i mercati globali. La lettera b) modifica invece l'articolo 14, comma 5-ter, sostituendo il riferimento normativo e consentendo, anche in deroga alle priorità previste dall'articolo 11, comma 2, l'utilizzo delle risorse per spese di gestione ordinaria, garantendo così maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse per il funzionamento delle Fondazioni ITS. Il comma 2 introduce stanziamenti specifici per promuovere i processi di internazionalizzazione degli ITS Academy. Per l'anno 2024, è autorizzata una spesa di 3,1 milioni di euro destinata al potenziamento delle strutture e dei laboratori, inclusi quelli presso sedi all'estero, e una spesa di 1 milione di euro per

l'ampliamento dell'offerta formativa in relazione ai processi di internazionalizzazione. Questi investimenti sono finalizzati a rafforzare la capacità degli ITS Academy di operare in contesti globali, migliorando la qualità della formazione e l'attrattività per studenti e aziende anche a livello internazionale. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali interventi, la norma prevede che i 3,1 milioni di euro siano reperiti mediante una corrispondente riduzione delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito per finalità di sicurezza sul lavoro. La somma di 1 milione di euro, invece, è finanziata mediante una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativa alla formazione e reclutamento del personale docente. L'articolo 8 si configura come un intervento strategico volto a potenziare il ruolo degli ITS Academy non solo come pilastro della formazione tecnica superiore in Italia, ma anche come attori chiave nello sviluppo di competenze e professionalità adatte a un contesto economico sempre più globalizzato. Promuovendo l'apertura internazionale degli ITS, la norma risponde all'esigenza di rendere il sistema educativo italiano più competitivo e integrato a livello europeo e globale, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 8 bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 8-bis introduce disposizioni urgenti finalizzate all'avvio del **percorso liceale del Made in Italy**, un progetto educativo strategico volto a valorizzare le competenze legate alle eccellenze produttive italiane, promuovendo l'istruzione orientata alle filiere di alta qualità tipiche del contesto nazionale. La norma modifica l'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, con interventi mirati a semplificare e rafforzare la gestione delle risorse umane e organizzative necessarie per l'attuazione di tale percorso. La lettera a) sopprime parte del primo periodo dell'articolo 18, comma 4, eliminando le disposizioni che prevedevano ulteriori condizioni o vincoli operativi, semplificando così il quadro normativo per l'avvio del

percorso liceale. Questa modifica intende rimuovere ostacoli burocratici che potrebbero rallentare o complicare l'implementazione del progetto. La lettera b) interviene sul secondo periodo dello stesso comma, specificando che l'organico necessario per il funzionamento del percorso liceale del Made in Italy include non solo il personale docente, ma anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), già previsto a legislazione vigente nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Questa precisazione mira a garantire una dotazione completa e adeguata di risorse umane per sostenere le attività didattiche e amministrative richieste dal nuovo indirizzo liceale, integrandole efficacemente nelle strutture scolastiche esistenti. Nel complesso, l'articolo 8-bis rappresenta un intervento strategico per rafforzare l'offerta formativa del sistema educativo italiano, integrandola con un percorso specifico che mira a valorizzare le competenze legate alle tradizioni produttive e culturali del Made in Italy. Questa iniziativa contribuisce non solo alla formazione di professionalità altamente qualificate e orientate alle esigenze del mercato del lavoro, ma anche alla promozione internazionale del patrimonio culturale ed economico italiano. La norma riflette un impegno legislativo volto a modernizzare il sistema scolastico, coniugando tradizione e innovazione, e a rispondere alle sfide di competitività e identità culturale in un contesto sempre più globalizzato.

Articolo 9 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 9 introduce modifiche significative all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nell'ambito della riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP). L'intervento legislativo mira a garantire un'integrazione chiara e organica delle disposizioni relative alla selezione e al reclutamento di questa categoria specifica di docenti, rafforzando il sistema di accesso e stabilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici nel contesto dell'istruzione pubblica italiana. Il comma 1, lettera a), modifica il primo periodo del comma 4 dell'articolo 18-bis, aggiungendo esplicitamente i riferimenti ai posti di insegnanti tecnico-pratici accanto ai posti comuni. Con questa integrazione, si chiarisce che il percorso previsto per i vincitori del

concorso su posto comune è esteso anche ai vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che abbiano partecipato con i requisiti specifici definiti all'articolo 22, comma 2, secondo periodo. Questa modifica estende il quadro normativo del reclutamento, garantendo una parità di trattamento e includendo esplicitamente gli insegnanti tecnico-pratici, una componente fondamentale nel sistema educativo tecnico e professionale. La lettera b) apporta una modifica al secondo periodo del medesimo comma 4, includendo tra i soggetti destinatari delle disposizioni anche i vincitori del concorso per posti di insegnante tecnico-pratico che abbiano partecipato con i requisiti indicati all'articolo 22, comma 2, secondo periodo. Questa specificazione garantisce l'inserimento degli insegnanti tecnico-pratici nelle procedure previste per la fase di reclutamento e stabilizzazione, conferendo maggiore chiarezza e coerenza alle disposizioni normative. Nel complesso, l'articolo 9 rappresenta un passo importante per la riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, riconoscendo il loro ruolo essenziale nell'istruzione tecnica e professionale e armonizzando il loro percorso di reclutamento con quello degli altri insegnanti. Questa modifica rafforza il sistema scolastico italiano, rispondendo alle esigenze di un'istruzione orientata alle competenze tecniche e pratiche, indispensabili per affrontare le sfide del mercato del lavoro e sostenere la competitività del sistema educativo nazionale. Inoltre, l'integrazione normativa garantisce maggiore equità e trasparenza, promuovendo una gestione efficace e inclusiva delle procedure di reclutamento.

Articolo 10 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 10 introduce misure urgenti volte a sostenere e incentivare il personale scolastico, in particolare in relazione all'impegno aggiuntivo richiesto per l'attuazione del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e per la transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. La disposizione prevede un incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** pari a **13.700.000 euro per l'anno 2024**, destinato a compensare il maggiore impegno del personale scolastico nel supportare azioni strategiche legate al PNRR e alla gestione

delle nuove modalità operative in ambito pensionistico. Tale incremento si configura come un riconoscimento concreto delle ulteriori responsabilità che gravano sul personale scolastico nel contesto di riforme e innovazioni che richiedono un significativo sforzo organizzativo e operativo. Per garantire la copertura finanziaria di questo incremento, l'articolo stabilisce due fonti di finanziamento. Una quota pari a **7.400.000 euro** viene reperita mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che disciplina il cosiddetto "Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente". La restante quota di **6.300.000 euro** è invece ottenuta tramite una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativa alla formazione iniziale e al reclutamento del personale docente. Questa misura è concepita per rispondere all'esigenza di sostenere il personale scolastico nel contesto di importanti riforme e innovazioni, fornendo risorse aggiuntive che consentano di migliorare la qualità dell'offerta formativa e di affrontare efficacemente le nuove sfide legate al PNRR e alla gestione pensionistica. La norma riflette l'impegno del legislatore a valorizzare il ruolo centrale del personale scolastico nel sistema educativo, garantendo al contempo una gestione sostenibile delle risorse pubbliche attraverso un'allocazione razionale e mirata. Complessivamente, l'articolo 10 rafforza il sostegno al personale scolastico, riconoscendo l'importanza del loro contributo per il successo delle politiche educative e sociali del Paese.

Articolo 11 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 11 introduce una misura urgente volta a sostenere le famiglie meno abbienti attraverso l'incremento delle risorse destinate alla fornitura di libri di testo gratuiti o a costi agevolati. La norma modifica l'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungendo un nuovo comma, il **5-bis**, che prevede un aumento di **4 milioni di euro per l'anno 2024** dell'autorizzazione di spesa già prevista al comma 5 dello stesso articolo. L'incremento di risorse è finalizzato a potenziare gli interventi a favore delle famiglie

economicamente svantaggiate, garantendo loro l'accesso ai libri di testo, elemento essenziale per il diritto allo studio e per l'inclusione educativa. Questa misura si inserisce nel quadro delle politiche sociali ed educative volte a ridurre le disuguaglianze e a contrastare l'abbandono scolastico, rafforzando il sostegno pubblico per assicurare a tutti gli studenti pari opportunità di accesso al materiale didattico. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri, la norma dispone che l'incremento di spesa sia compensato mediante una corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Questa scelta garantisce che l'intervento sia neutrale dal punto di vista dell'impatto sul bilancio pubblico, utilizzando risorse già disponibili in altri capitoli di spesa. Nel complesso, l'articolo 11 rappresenta un intervento mirato e tempestivo per sostenere il diritto allo studio, rafforzando il supporto alle famiglie in difficoltà economica. La disposizione sottolinea l'impegno del legislatore nel promuovere un sistema educativo equo e inclusivo, in grado di rispondere alle esigenze di tutte le fasce sociali e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di coesione e giustizia sociale.

Articolo 12 del Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

L'articolo 12 stabilisce le disposizioni relative all'**entrata in vigore** del decreto e alla sua presentazione per la conversione in legge. In particolare, si prevede che il decreto entri in vigore **il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, garantendo così l'immediata efficacia delle misure in esso contenute. Questo meccanismo è tipico dei decreti-legge, che, in virtù della loro natura di atti normativi adottati in situazioni di necessità e urgenza, richiedono una rapida operatività per affrontare situazioni contingenti. Inoltre, l'articolo dispone che il decreto sia presentato alle Camere per la **conversione in legge**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione italiana. La norma costituzionale stabilisce che un decreto-legge debba essere convertito in legge entro **60 giorni dalla sua adozione**, pena la sua decadenza con efficacia retroattiva, salvo per gli effetti

prodotti nel periodo di vigenza. Questa disposizione finale garantisce la continuità e la certezza del quadro normativo introdotto dal decreto, assicurando che le misure adottate possano entrare immediatamente in vigore per fronteggiare le esigenze urgenti a cui il provvedimento intende rispondere, e al contempo rispettando il controllo parlamentare attraverso il processo di conversione. L'articolo 12, quindi, sottolinea il carattere straordinario del decreto-legge come strumento legislativo e il suo inserimento nel normale iter legislativo attraverso il successivo intervento delle Camere.